

REPERTORIO N. 24

FASC. 1.6.1./12/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI - CIG 756874237C

Oggi, undici dicembre nell'anno duemiladiciotto (11/12/2018) alle ore 13,00 (tredici), nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, si sono personalmente costituiti i Signori:

- dr. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente (C.F. /P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale PG n. 59133 del 29.10.2018;

- dr. Vincenzo Galantucci, nato a Altamura il 28/05/1972, il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di procuratore “*ad negotia*” - come da procura Rep. n. 116147 - raccolta 32164 - del 25 maggio 1995 del Notaio Dott. Nicola

Berloco, in nome e per conto di GIELLE INDUSTRIES con sede legale in Via Ferri Rocco, 32 Z.I. - 70022 Altamura (C.F. e P.I. 00478850720) e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa,

PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Bologna è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibere A.n.ac. n. 58 del 22 luglio 2015 e n. 31/2018, come previsto dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 “*i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*”.
3. Con d.p.c.m. 24 dicembre 2015 sono state individuate per il biennio 2015-2017 le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del Ssn, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.
4. La Città metropolitana di Bologna, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione di alcuni dei servizi ricompresi nella categoria del Facility Management Immobili e, in particolare, il servizio manutenzione impianti antincendio installati negli

edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio dell'Emilia – Romagna, cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione medesima, fatta eccezione per quelli sanitari.

5. La suddetta procedura si è conclusa il 15.10.2018 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 56035/2018, confermata per quanto occorrer possa con nota del RUP PG 58304 del 24.10.2018).

6. Con determinazione dirigenziale PG n. 59133 del 29/10/2018 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio: l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG 68251/2018), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo, di cui la Città Metropolitana si riserva di controllare il mantenimento nel corso del contratto.

7. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 30.10.2018 con nota PG 59432: pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Decreto citato, il termine dilatorio è decorso.

8. Il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi **“OF”**) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti di seguito.

9. Il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza

assicurativa.

10. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di OF, secondo le modalità e i termini descritti di seguito, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.

11. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile di € 4.000.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA ed eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione.

12. Il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, altresì, conferma di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse al fine anche della formulazione dell'offerta.

13. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo *iter* di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione degli OF.

14. Altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti;

parimenti ciascuna di esse potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

15. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato e il Disciplinare di Gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1-bis. Definizioni generali e definizioni tecniche

I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibere ANAC n. 58/2015 e n. 31/2018 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Emilia-Romagna, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione Emilia-Romagna, Società a totale partecipazione pubblica;

Amministrazioni o Enti: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, Legge 244/07 e i

movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;

Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio: data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

fornitore/Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Immobile/i: gli edifici che contengono gli impianti oggetto del servizio;

Esperto Tecnico: è la figura, individuata dall'Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione;

Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): definita al successivo art. 8;

Sopralluogo: definito al successivo art. 8.1;

Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS): definito al successivo art. 8.2;

Ordinativo Fornitura (OF): di seguito definito al successivo art. 10;

Verbale di Consegna: definito al successivo art. 10.2;

Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF): di seguito definito al successivo art. 11;

Canone: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi.

L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 11.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Extra Canone: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizio. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art. 11.3 – 11.3.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Superficie complessiva: la superficie lorda complessiva dell'immobile o dell'insieme di immobili oggetto dell'OF e costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che possono articolarsi in:

- piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dall'Amministrazione anche per funzioni semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella superficie da fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro "vano morto" non utilizzabile senza interventi di modifica della condizione;

- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione);

- soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra;

- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria dell'edificio e dotati dei requisiti di usabilità.

Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, i sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio manutenzione impianti antincendio installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio regionale dell'Emilia-Romagna, come esplicitato nel dettaglio all'art. 4 del capitolato, articolato nelle diverse attività di cui all'art. 4.1 dello stesso.

2. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui al successivo art. 16 (corrispettivi).

3. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione solo singolarmente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 3, comma 7).

4. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i livelli prestazionali previsti per ciascuna attività come da eventuali proposte migliorative offerte;

- l'acquisizione di un quadro conoscitivo degli edifici.

Art. 3 - Valore stimato della Convenzione

1. L'importo stimato della convenzione, per l'intera durata di trentasei mesi, è pari a Euro 4.000.000,00=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi € 40.000,00, ed esclusa l'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, i.v.a. esclusa.

3. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Massimo, il SA si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore

a base di gara di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.

4. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 7 “Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione”.

5. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato e dall’Offerta tecnica presentata.

6 La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo”.

7. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 15.000,00 netti.

8. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

2. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti possono inviare l’OF.

3. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla Convenzione medesima, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

4. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.

5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.

6. Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente convenzione, dal capitolato, suoi allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del

primo.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 “adeguamento dei prezzi”.

4. La presente convenzione rientra a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come contratto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e il Considerando 8 della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell’A.n.ac. (Det. 7/2015), in quanto l’oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota meramente accessoria di lavori.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel capitolato, cui integralmente si rimanda, ed eventualmente migliorato in offerta tecnica.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto della presente convenzione dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la relativa categoria merceologica, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non

sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
- b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 8.1 ;
- c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- d) emettere l'OF (**OF**) relativo ai Servizi richiesti;
- e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare la completezza e correttezza della **RPF** (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;
- b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PDS** e la documentazione allegata;

c) recepire nel **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;

d) formalizzare, ricevuto l'**OF**, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.

4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

Art. 8 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'**OF** rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

1. indicare gli edifici in uso all'Amministrazione Contraente (Nome Ente, Città, Indirizzo, etc.) da inserire nell'**OF**;

2. indicare il tipo di impianti e/o attrezzature antincendio presenti all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;

3. indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);

4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;

5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della **RFP**. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo, da effettuarsi congiuntamente al referente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della **RPF**, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 della presente convenzione;

b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;

c) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista nell'art. 20. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'**OF** fino alla sua emissione.

8.1 - Sopralluogo

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di

Check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti affidati e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.

2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici ed amministrativi necessari all'individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi e delle attività dei Servizi ed al corretto avvio e gestione degli stessi.

3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.

4. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l'Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di consegna del PDS.

8.2 - Piano Dettagliato del Servizio

1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione.

Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre **20** (venti) **giorni** dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. D).

3. Entro **10** (dieci) **giorni** dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;
- ovvero

• richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi **5** (cinque) **giorni**, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 20. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, rispettivamente di 10 (dieci) giorni e di 5 (cinque) giorni, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF**: pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova **RPF**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 17).

Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sotto il profilo tecnico ed economico.

Il **PDS** approvato e relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 10 e 11): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 8.2.1);

2. Sezione Tecnica (rif. Art. 8.2.2);

3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 8.2.3)

4. Altri dati e/o informazioni (8.2.3.1);

5. Sezione Economica (rif. Art. 8.2.4)

6. Sezione gestionale (rif. Art. 8.2.5)

7. Modalità di avvio del Servizio (art. 8.2.5.1)

8. Extracanone (rif. Art. 8.2.5.3)

8.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF etc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d'uso dell'edificio e delle sue parti:), etc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo e impianti connessi; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale di cui al successivo art. 20;
- ogni altra informazione utile.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.

8.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere:

- la consistenza impiantistica relativa all'edificio come definito al precedente punto;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 8.2.3;
- la codifica degli elementi tecnologici presenti nell'edificio comprendente la localizzazione nell'edificio, il tipo e la funzione;
- i dati e le informazioni necessari anche a determinare il corrispettivo dei Servizi richiesti (rif. Art. 11 del Capitolato);
- le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e alle eventuali altre attività offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per componente, sottocomponente e frequenza; la scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
- il cronoprogramma delle attività manutentive;
- altri dati e/o informazioni;
- la modalità di esecuzione delle eventuali attività extracanonone.

8.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli in copia dall'Amministrazione Contraente; indica e descrive, poi, la documentazione tecnica ed amministrativa eventualmente mancante e/o non disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della documentazione mancante e/o non disponibile.

8.2.3.1 Altri dati e/o informazioni

Il Fornitore descrive quant'altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici

dei Servizi richiesti.

8.2.4 Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto.

Il Fornitore evidenzia altresì l'eventuale comunicazione dell'Amministrazione relativa all'intenzione di attivare la quota extra canone di cui all'art. 11.3 del capitolato.

Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 11 del capitolato. Tali importi hanno valore fino alla successiva revisione dei Prezzi Unitari di cui all'art 11.7 del capitolato. Trascorsa tale data, il Fornitore deve aggiornare gli importi applicando i Prezzi Unitari revisionati.

8.2.5 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni Edificio, il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il calendario delle attività relative al singolo edificio (al fine di verificare eventuali interferenze con le attività istituzionali), in base al quale dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste;
- altri dati ed informazioni.

8.2.5.1 Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da

parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

8.2.5.2 Personale dedicato all'appalto

Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite all'Art. 6 del Capitolato.

8.2.5.3 Extra canone

L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato nell'art. 11.3 del capitolato. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare una quota di extra canone (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte relativa alle attività extra canone (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile). Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcuna intenzione, il Fornitore non compila questa parte, mentre rimane l'obbligo di compilazione della parte di cui all'art. 8.2.2. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata della convenzione,/dell'OF, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS con questo articolo.

Art. 9 - Piano di costituzione e gestione dell'Anagrafe Tecnica

1. Qualora l'Amministrazione attivi il servizio di Costituzione dell'Anagrafe Tecnica, il Fornitore descrive il programma delle attività relative al Servizio di

Costituzione e Gestione dell'Anagrafica stessa in cui dovranno essere indicati

almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Amministrazione Contraente;
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione, che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell'Amministrazione Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;
- un piano di consegne.

Art. 10 – Ordinativo di Fornitura

1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi "OF") è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'offerta Economica.

2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.

3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

10.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili e relativi impianti. Il Verbale di presa in Consegna va redatto all'avvio del servizio.

2. La data di presa in consegna è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in

consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio/impianto determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.

3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili, al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 20.

4. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 11.

10.2 - Verbale di presa in consegna

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PDS**.

In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.

2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

Art. 11 - Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)

1. L'OF può essere modificato/integrato tramite **ordine aggiuntivo** formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all'OF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici, ovvero inserimento di uno o più nuovi impianti/attrezzature).

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

4. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell'OF.

5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici/impianti/attrezzature affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.

6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.

Art. 12 - Riconsegna dei luoghi e collaudo finale

1. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli edifici e relativi impianti/attrezzature, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. La riconsegna dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa

documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il servizio.

3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.

4. Lo stato di conservazione deve essere accertato congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio e/o per un impianto, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale previsto per la riconsegna finale.

6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

7. La violazione delle predette modalità di riconsegna comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. G).

Art. 13 - Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente e negli atti e documenti richiamati, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere

unicamente l'OF da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi e/o

con l'intervento in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole

Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.

12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.

13. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) garantire e prestare i servizi alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'OF sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20;

c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare svolgimento delle attività nel rispetto degli orari di lavoro concordati;

d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione

dell'attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della

Convenzione e degli OF;

e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF - entro e non oltre 5 (cinque) giorni;

f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti/attrezzature, a beni pubblici o privati;

g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro,

prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori

rispettino integralmente dette disposizioni;

l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'OAF;

o) eseguire le prestazioni extracanone di cui all'art. 11.3 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative.

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun OF, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti

e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;

2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;

3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

4. esibire, su richiesta, il libro unico del lavoro;

5. comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

Art. 16 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone/extracanone saranno calcolati sulla base di quanto previsto nel Capitolato ai relativi artt. 11 e 11.3.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

Art. 17 - Adeguamento dei prezzi

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto avviene separatamente per le varie componenti del canone e verrà effettuata su base annuale sulla base di

quanto previsto nel Capitolato al relativo art. 11.7.

2. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. 28/12/2015 n. 208.

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 11 del capitolato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF, pena la risoluzione di diritto degli OF stessi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 20.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.

2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore o il subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al SA e

all'Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontracto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione/Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 20 – Penali

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 -

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE	SOGGETTO
SANZIONATO		
A Ritardo	nella Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto
comunicazione	della per ogni giorno di ritardo	Aggregatore

	correttezza della RPF	rispetto ai termini previsti	
		nell'art. 8 della presente	
		convenzione	
B	Ritardo nell'effettuazione	Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto
	del sopralluogo a seguito	per ogni giorno di ritardo	Aggregatore
	della RPF	rispetto ai termini previsti	
		nell'art. 8.1 della presente	
		convenzione	
C	Ritardo	nella Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto
	comunicazione della	per ogni giorno di ritardo	Aggregatore
	possibilità di accettare	rispetto ai termini previsti	
	l'eventuale OF	nell'art. 8 della presente	
		convenzione	
D	Ritardo	nella Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto
	presentazione del PDS	per ogni giorno di ritardo	Aggregatore
		rispetto ai termini previsti	
		nell'art. 8.2 della presente	
		convenzione	
E	Ritardo	nella Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto
	presentazione della	per ogni giorno di ritardo	Aggregatore
	nuova versione del PDS	rispetto ai termini previsti	
	a seguito delle richieste	nell'art. 8.2 della presente	
	di modifiche da parte	convenzione	
	dell'Amministrazione		
	contraente		

F Ritardo nell'inizio	Euro 50,00 (cinquanta/00) per Amministrazione
dell'erogazione del	ogni giorno di ritardo rispetto contraente
servizio ordinato	ai termini previsti nell'art. 10
	della presente convenzione

G Ritardo nella riconsegna	Euro 50,00 (cinquanta/00) per Amministrazione
degli edifici e relativi	ogni giorno di ritardo rispetto contraente
impianti/attrezzature	ai termini previsti nell'art. 12
	della presente convenzione

2. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali, a favore dell'Amministrazione stessa, nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
SANZIONATO	

A Ritardo nella consegna	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di
del Programma di	ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato
Manutenzione	all'art. 4.1.1.1

B Ritardo nella consegna di	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di
eventuali aggiornamenti	ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato
del Programma di	all'art. 4.1.1.1
Manutenzione	

C Ritardo nella consegna	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di
del Programma di	ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato

	Interventi	all'art. 4.1.1.2	
D	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2	
E	Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.3, eventualmente modificato in offerta tecnica	
F	Ritardo e/o la mancata attivazione del Contact Center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.5	
G	Ritardo e/o la mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6	
H	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica	
I	Ritardo aggiornamento del Registro Antincendio	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento del Registro Antincendio rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.2	
L	Ritardo nelle attività	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di	

	propedeutiche alla ritardo rispetto al termine previsto per lo	
	costituzione dell'Anagrafe svolgimento delle attività di cui agli articoli	
	Tecnica 4.1.3.1.1, 4.1.3.1.2 e 4.1.3.1.3 del capitolato	
M	Ritardo nella consegna Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di	
	dell'Anagrafe Tecnica ritardo rispetto al termine previsto all'art. 4.1.3.1.4	
	del capitolato	
N	Ritardo nella gestione Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo	
	dell'Anagrafe Tecnica rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di	
	cui all'art. 4.1.3.2 del capitolato	
O	Ritardo nella esecuzione Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di	
	delle attività di ritardo nella esecuzione delle attività di	
	manutenzione preventiva manutenzione preventiva come previsto nel	
	Capitolato all'art. 4.1.4.1	
P	Ritardo nella esecuzione Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di	
	delle attività di ritardo nella esecuzione delle attività di	
	Reperibilità e Pronto Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel	
	Intervento Capitolato all'art. 4.1.4.2	
Q	Ritardo nella esecuzione Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di	
	di una delle attività di cui ritardo nella esecuzione delle attività di cui al	
	al PDS, al capitolato (rif PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività	
	art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in	
	manutentive e/o proposte offerta tecnica	
	a qualunque titolo in	
	offerta tecnica	
R	Non corretta esecuzione Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta	

di una delle attività di cui esecuzione delle attività di cui al PDS, al al PDS, al capitolato (rif capitolato (rif art. 4), alle schede attività art. 4), alle schede attività manutentive proposte a qualunque titolo in offerta manutentive proposte a tecnica. qualunque titolo in offerta tecnica

3. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
- Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato, se non già variate in sede di Offerta Tecnica dalla proposta del Fornitore. In questo caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla scadenza offerta e comunque alla più breve.
- Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

4. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

5. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3%, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione.

6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 21 - Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 11/12/2018 dalla Zurich Insurance PLC avente n. PC01ZJ25 di importo pari ad Euro 160.000,00= (centosessantamila/00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- ◆ l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell'esecutore;

- ◆ il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.

5. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.

10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi di detta norma, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.

Art. 22 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione e dei singoli OF, il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti agiranno ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

In particolare, il SA e/o le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore, tramite posta elettronica certificata, una diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, intimando il termine di 15 giorni per adempiere, trascorsi i quali, in permanenza dell'inadempimento, la convenzione e/o il/i contratto/i attuativi si intenderanno risolti di diritto, con conseguente escussione della garanzia. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 23 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 22 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraente, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., ai sensi dell'articolo 26 della presente Convenzione;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 20, commi 4 e 5, della presente convenzione;

e) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione e Pagamenti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Garanzia definitiva), 25 (Riservatezza), 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 28 (Subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione;

f) mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre ipotesi previste dalla presente convenzione.

2. Il S.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza della stessa per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i il Fornitore ha

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del S.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione

contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

4. Il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo OF, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. Qualora il S.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 25 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza.

Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia

fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa di massimale non inferiore a Euro 4.000.000,00 a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OF si risolvono di diritto.

Art. 28 - Subappalto

1. Il fornitore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara che non affiderà alcun subappalto.

Art. 29 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 30 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nel Rag. Mario Quattromini il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del SA, nonché di ciascuna Amministrazione/Ente.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 080/3118998 , indirizzo e-mail tec1@gielle.it.

Art. 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa

vigente.

Art. 32 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016, come da accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto tra le parti in data odierna che, pur non venendo materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il rispetto delle istruzioni di cui al detto accordo, nonché di cui alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso

potrebbe dover sostenere per conformarsi..

Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG 68366/2018.

Art. 34 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

Art. 35 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non

comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Clausole vessatorie

Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 5 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Art. 14 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 20 (Penali); Art. 22 (Intimazione ad Adempiere e Risoluzione); Art. 23 (Clausole risolutive espresse); Art. 24 (Recesso); Art. 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 31 (Foro competente); Art. 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, è stata redatta da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 50 pagine intere e n. 18 righe della 51 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città Metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconoscendolo

conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera s), e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

SOGGETTO AGGREGATORE: il Direttore generale Dott. Giacomo Capuzzimati

FORNITORE: il procuratore “*ad negotia*” Dott. Vincenzo Galantucci

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.